

PLENUM 1 LUGLIO 2008**Parere**

Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, legge 241 del 1990, predisposto dal Comune di Volla (NA) la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 12 marzo 2008;

VISTA la nota 9276 del 15.5.2008 del Comune di Volla, con la quale sono state sottoposte all'esame della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi modifiche apportate agli artt. 7 e 8 del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. In merito la Commissione

OSSERVA

che le modifiche evidenziate nella nota sopraevidenziata, non sembrano aver recepito le osservazioni formulate da questa Commissione nel parere reso nel plenum del 12 marzo 2008, proprio con riferimento all'art 7 del testo presentato a suo tempo.

In ogni caso si reputa necessario che il Comune di Volla trasmetta il testo completo del regolamento riformulato al fine di consentire a questa Commissione di verificare la correttezza delle modifiche apportate nell'intero contesto.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al nuovo testo che dovrà essere trasmesso.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**Parere**

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predisposto dal comune di Santa Teresa di Gallura.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riunitasi nella seduta del 1 luglio 2008.

VISTA la nota del 29.5.2008, con la quale è stato trasmesso alla Commissione il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90, e successive modificazioni e integrazioni.

Sul testo inoltrato per il parere si osserva quanto segue:

Al comma 2, lett. c) dell'art. 6 ed al comma 5, lett. e) dell'art. 7 occorre aggiungere "ove non siano cittadini del comune".

L'articolo 12 non appare conforme alle disposizioni dell'art. 8, comma 1, lett. c del DPR 184/06 che prevede, nell'ambito dei contenuti minimi che i singoli regolamenti debbono contenere, la previsione dell'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere.

Al comma 1, lett. j) dell'art. 13, occorre aggiungere dopo le parole "trattamento economico individuale" le parole "ulteriore rispetto al trattamento tabellare".

Allo stesso articolo, al comma 5, occorre premettere "ove l'esclusione sia dovuta a motivi di riservatezza".

Il comma 6 dell'art. 16 deve essere eliminato.

Al comma 1 dell'art. 18 dopo le parole "in forma di presa visione" eliminare le parole "senza obbligo di motivazione" ed aggiungere "e di estrazione di copia".

L'art. 21 va eliminato in quanto trattandosi di materia disciplinata per legge esula dalle competenze del Comune.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che sarà riformulato e qui trasmesso per il definitivo esame.

PLENUM 1 LUGLIO 2008

ASL 3 di
Area Affari Generali
c.a.

OGGETTO: Richiesta di parere sulla richiesta di accesso del Consiglio Regionale del agli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell'ASL3 di

L'Azienda Sanitaria Locale 3 di ha richiesto un parere alla scrivente Commissione, nonché al Garante per la protezione di dati personali, in merito alla richiesta del Consiglio Regionale del di ottenere gli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell'azienda stessa.

In merito al quesito posto - premesso che copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune - si osserva quanto segue.

I documenti richiesti nel caso in esame, vale a dire gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale 3 di, debbono ritenersi documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22, lettera d), della l. n. 241/90, che fa rientrare in tale nozione tutti gli atti "anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia va considerato che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vietи l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

PLENUM 1 LUGLIO 2008

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Tuttavia, nel caso di specie, si ravvisa un limite alla richiesta formulata, limite individuabile nel copioso numero di indirizzi richiesti: i poteri derivanti al consigliere comunale, derivanti dal suo *munus*, in questo caso, andranno contemperati con l'ordinaria attività dell'amministrazione coinvolta.

In tal senso si è pronunciata la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471, secondo cui “d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”.

Ciò vuol dire che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, con i limiti temporali su esposti, si considera fondata l'istanza di accesso formulata dal Presidente del Consiglio Regionale del

PLENUM 1 LUGLIO 2008

Direzione Provinciale
del Lavoro di
c.a. Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla possibilità per un datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti nel corso di un accertamento ispettivo, in presenza di un processo penale pendente avente ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni stesse.

La Dr.ssa della Direzione Provinciale del Lavoro di, in data 18 dicembre 2007, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla possibilità per un datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti nel corso di un accertamento ispettivo.

La Dottoressa ha specificato che – nel caso di specie - il rapporto di lavoro con questi lavoratori è cessato, trattandosi di attività stagionale e che - in due di queste dichiarazioni - i lavoratori stessi hanno dichiarato di essere stati aggrediti dal datore di lavoro, sporgendo di seguito denuncia ai Carabinieri, i quali, a loro volta, hanno informato l'autorità giudiziaria.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

L'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241", dispone che "sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di stato, Sez. VI, 03 maggio 2002, n. 2366, si pone, dunque, la questione interpretativa se i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive siano sottratti in ogni caso all'accesso, ovvero solo quando, in concreto, dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

Nell'interpretare la norma, occorre anche tenere conto del successivo art. 3, secondo cui i documenti relativi a notizie acquisite nel corso di attività ispettive, sono sottratti all'accesso "c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale".

Dall'esame combinato delle due norme si evince che il regolamento ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che nel corso delle indagini ispettive disposte dal Ministero del lavoro rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

Il divieto di accesso tutela i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi. Tale esigenza di tutela viene meno, secondo il regolamento, quando cessa il rapporto di lavoro, sicché l'accesso può essere in tal caso consentito, a meno che non vi sia una preclusione derivante dal segreto istruttorio penale.

PLENUM 1 LUGLIO 2008

Pertanto, considerato che – nel caso di specie – il contenuto di alcune delle dichiarazioni alle quali è stato chiesto di accedere è soggetto al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall'art. 329 c.p.p, l'accesso andrà differito al momento della conclusione delle indagini preliminari.

In tal senso, si è pronunciato il Consiglio Stato, sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389, secondo cui “vanno disapplicate le norme regolamentari che sottraggono al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione di indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia cessato il rapporto, rientrando tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari".

Infine, va considerato che i terzi le cui dichiarazioni formano oggetto di richiesta di accesso sono controinteressati ai quali la richiesta di accesso di accesso deve essere notificata.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**Al Ministero dell'Interno**

Dipartimento per gli affari interni e
territoriali
Direzione centrale per le autonomie

OGGETTO: Trasmissione del quesito formulato dall'associazione "Senzafiltro" in materia di costi di riproduzione dell'accesso in via telematica

Il Ministero dell'Interno, con nota del 25 gennaio u.s., ha inoltrato alla scrivente il quesito formulato precedentemente (4 dicembre 2007) dalla redazione "Senzafiltro" avente ad oggetto la legittimità della richiesta di euro 3,40 cui il Comune di sul aveva subordinato il rilascio di documenti per via telematica richiesti dall'associazione.

L'associazione richiedente, in particolare, richiama il disposto dell'articolo 11 del regolamento comunale sul diritto di accesso il quale, al comma 2, prevede che "Il rilascio di copia del documento è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo,. I costi sono fissati ed aggiornati con periodicità non inferiore all'anno con deliberazione della Giunta Comunale".

Nel caso di specie, trattandosi di accesso (consentito dal Comune) per via telematica, il richiedente chiede di conoscere se per l'invio in forma telematica di documenti sia corretta la richiesta formulata dal Comune, non essendoci spese di riproduzione da rimborsare all'amministrazione comunale.

La Scrivente Commissione, al riguardo, osserva quanto segue. Per quanto la formulazione letterale della disposizione regolamentare possa far sorgere qualche perplessità sulla "correttezza" della richiesta di una somma di denaro per consentire l'accesso in via telematica, occorre rilevare che la giurisprudenza del giudice amministrativo ha in più di un'occasione affermato che l'espressione "costi di riproduzione" non sia da intendere *stricto sensu* come riferibile alle spese da sostenere per la riproduzione cartacea di documenti. In tal senso, tra le altre, Consiglio Stato, Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709, in cui si sostiene "...il termine "i soli costi" non deve essere limitato ai soli costi di riproduzione; pertanto, le richieste di rimborso, dell'amministrazione comunale, dei costi di fotoriproduzione, e delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica (nella specie, pari a lire 4000 per ogni atto) deve considerarsi legittima, non essendo tale richiesta limitativa del diritto di accesso, ne tanto meno illogica ed irragionevole".

La pronuncia citata è pienamente condivisa dalla scrivente Commissione anche in considerazione dell'esiguità della somma richiesta dal Comune che, oltre ad essere del tutto ragionevole, non costituisce limitazione "indiretta" dell'esercizio del diritto di accesso.

PLENUM 1 LUGLIO 2008

Al Sig.
.....

Aeronautica Militare
Ispettorato per la sicurezza del volo

Oggetto: Quesito formulato da parte del sig. in tema di accessibilità dei documenti formati dall'Aeronautica Militare a seguito dell'incidente aereo costato la vita al figlio,

Il sig. si è rivolto alla scrivente Commissione in data 15 novembre 2007 chiedendone l'intervento in ordine alla vicenda di seguito riassunta. In data si verificava a bordo dell'aeromobile SIAI 208 un tragico incidente in cui perdeva la vita il Capitano, figlio dell'odierno richiedente. Successivamente furono attivate due Commissioni, una di inchiesta presso l'Aeronautica militare per accertare le cause della sciagura, e l'altra (permanente) presso il Ministero della Difesa. Il richiedente riferisce di essersi rivolto in più di un'occasione alle due Commissioni per accedere ai relativi documenti, ottenendo sempre risposte negative. In particolare nel 2005 e nel 2007 il sig. riceveva due note relative all'attività della Commissione permanente istituita presso il Ministero della Difesa; nella prima si affermava che al 2005 nessuna attività era stata compiuta (settembre 2005); nella seconda (2007) si negava l'accesso alle conclusioni della Commissione medesima in quanto contenute in un documento riservato.

Di talché il sig. si è rivolto alla scrivente Commissione per ottenere l'accesso a tutti i documenti riguardanti l'incidente costato la vita al figlio.

La Commissione, con nota del 21 dicembre 2007 e nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, ha chiesto all'amministrazione ogni possibile aggiornamento informativo relativamente all'istanza presentata dal sig.

L'Aeronautica militare, con nota del 16 gennaio 2008, ha trasmesso una scheda esplicativa redatta dal Ministero della Difesa. Nella scheda citata, molto articolata nei contenuti, si premette che i familiari del capitano hanno avuto contezza della dinamica dell'incidente sia in sede giudiziaria che politica. Quanto all'accessibilità dei documenti delle due Commissioni, l'amministrazione opera poi una ricostruzione delle varie istanze presentate dal padre del capitano deceduto e delle risposte dell'amministrazione. Quanto alla Commissione d'inchiesta istituita presso l'Aeronautica, nella scheda effettivamente si rappresenta come essa non abbia portato a termine i propri lavori stante la pendenza di accertamenti giudiziari sulla vicenda.

Sul punto la Commissione, tuttavia, osserva che i due strumenti (quello dell'accertamento tramite Commissione di inchiesta appositamente istituita e quello degli accertamenti in ambito processuale) non si condizionano a vicenda, nel senso che ben potrebbe e dovrebbe la commissione di inchiesta, per altro ad oltre dieci anni dall'incidente aereo, concludere i suoi lavori indipendentemente dall'esito dell'accertamento processuale. Ciò anche in considerazione dell'altrimenti inutilità della Commissione d'inchiesta, il cui compito si risolverebbe nella mera "ratifica" delle risultanze processuali medesime.

PLENUM 1 LUGLIO 2008

Quanto agli atti della commissione permanente presso il Ministero della Difesa, ritiene l'amministrazione che essi siano riservati e sottratti all'accesso in forza del D.M. 14 giugno, 1995, n. 519. Tuttavia venivano comunicate al richiedente le conclusioni degli accertamenti di tale Commissione. Sul punto la Commissione non può che prendere atto dell'esistenza di una norma regolamentare che esclude l'accesso nel caso di specie, non avendo poteri di disapplicazione nei confronti della stessa.

Per ragioni di trasparenza si stima opportuno allegare al presente parere la scheda inviata alla scrivente Commissione.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di**Fatto**

La sig.ra riferisce di aver svolto dal 26 aprile 2003 fino a tutto il 2007 compiti di insegnamento e di bibliotecaria presso l'Accademia di Belle Arti di Con nota dell'8 gennaio u.s. la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di informava l'odierna ricorrente che il Direttore dell'Accademia (con ulteriore nota del 13 dicembre 2007) aveva fatto presente che non sussistevano più le condizioni per una proficua utilizzazione della presso l'Accademia stessa. Dopo aver chiesto ed ottenuto l'accesso alla suddetta nota del 13 dicembre 2007, l'odierna ricorrente veniva a conoscenza di un altro documento citato dal Direttore dell'Accademia in cui si fa riferimento a "rilievi mossi da studiosi e ricercatori sul comportamento assunto dal personale fuori ruolo in utilizzazione presso la biblioteca, come risulta da nota prot. 8356/fp del 27 novembre indirizzata al Direttore dell'Accademia".

Pertanto in data 2 maggio la ha chiesto l'accesso alla nota del 27 novembre senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. Formatosi il silenzio sull'istanza, in data 18 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, dal momento che la ricostruzione degli accadimenti che hanno portato al suo sollevamento dall'incarico di bibliotecaria sembrano prendere le mosse proprio dalla nota redatta da studiosi e ricercatori dell'Accademia in cui si censura il comportamento del personale fuori ruolo della biblioteca. In termini generali, invero, per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale.

Nessun dubbio nel caso di specie, pertanto, che la verifica degli addebiti mossi all'odierna ricorrente costituisca motivo sufficiente a legittimarne l'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 1 LUGLIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali – Direzione centrale risorse umane

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato in data 11 marzo 2008 richiesta di accesso ai “documenti afferenti lo stato di servizio ed assegnazione di incarichi a far tempo dal 12/07/04 ad oggi, con particolare riferimento ai provvedimenti di assegnazione di incarico, sia di natura definitiva che provvisoria”, relativi alla dott.ssa con la quale l'odierno ricorrente aveva rapporto di coniugio successivamente sciolto a seguito di separazione personale consensuale.

L'interesse all'ostensione dei documenti richiesti nasce dalle condizioni pattuite in sede di separazione personale e precisamente in merito all'affidamento dei figli nati dal matrimonio tra il dott. e l'odierna controinteressata; affidamento per il quale le parti stabilivano che la madre avrebbe mantenuto la residenza anagrafica in Essendosi, viceversa, verificati diversi spostamenti della dott.ssa in altrettante città (da ultimo, Roma) ponendo così l'odierno ricorrente in condizioni di difficoltà rispetto alla possibilità di mantenere un rapporto costante con la propria prole, il dott. ha presentato la richiesta di accesso di cui sopra.

L'amministrazione resistente, con nota del 30 aprile u.s. (spedita il successivo 5 maggio) negava l'accesso sul presupposto del mancato assenso della controinteressata *medio tempore* informata della domanda di accesso ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006.

Contro tale diniego, pertanto, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 26 maggio chiedendone l'accoglimento. Il gravame veniva notificato all'amministrazione resistente e alla controinteressata, con raccomandate A/R le cui copie risultano agli atti.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, dipendendo, in ultima analisi, la possibilità di mantenere un corretto rapporto con i propri figli dalla residenza della madre affidataria, la quale, per ragioni legate al suo lavoro si è spostata più volte dalla città di Quanto alle ragioni del diniego, la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione precedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello

PLENUM 1 LUGLIO 2008

opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, della dott.ssa Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, quando l'accesso sia strumentale al diritto di difesa, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto, limitatamente a quegli incarichi che comportino uno spostamento di sede della controinteressata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale
gestione risorse umane**Fatto**

L'ing. riferisce di aver preso parte in data 6 e 7 aprile 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di sette posti di dirigente di seconda fascia da preporre alla direzione di uffici periferici e centrali. Dopo aver superato con esito positivo le prove scritte, il successivo 20 settembre ha sostenuto la prova orale collocandosi in trentesima posizione come da graduatoria approvata dall'amministrazione in data 30 settembre 2007. L'ing., dopo aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la graduatoria del concorso in oggetto, ha presentato in data 26 marzo u.s. richiesta di accesso alle prove scritte di 15 concorrenti, indicandone i dati identificativi. L'amministrazione, con nota del 5 maggio (pervenuta al ricorrente il 7 maggio u.s.), ha dato riscontro positivo alla richiesta, specificando che avrebbe reso disponibili le prove dei candidati che non avessero presentato "...motivata opposizione alla richiesta di accesso". Il successivo 3 giugno l'odierno ricorrente ha effettuato l'accesso, constatando che non tutti gli elaborati richiesti erano stati forniti dall'amministrazione resistente. Contro tale diniego parziale, pertanto, l'ing. in data 5 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame veniva notificato all'amministrazione e alla dott.ssa in qualità di controinteressata. In data 19 giugno u.s. l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei candidati che hanno redatto le prove scritte oggetto della richiesta di accesso non esibite al ricorrente e ai quali il gravame deve essere notificato da parte dell'amministrazione, in quanto non individuabili dall'ing.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dell'ing. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale Carabinieri**Fatto**

Il capitano dell'Arma dei carabinieri (Comando provinciale di), riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2008 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti e segnatamente: *a*) della segnalazione gerarchica del comando provinciale di relativamente ad una denuncia presentata nei confronti del ricorrente; *b*) copia della comunicazione gerarchica presentata dal luogotenente; *c*) copia delle segnalazioni del comando provinciale dei Carabinieri inoltrate "...a seguito dell'esecuzione di perquisizioni domiciliari e contestuale notifica di avvisi di garanzia a carico degli attuali quattro militari indagati per cospirazione al fine di compromettere l'autorità del Comandante"; *d*) copia delle richieste di accesso ai documenti amministrativi effettuate dal luogotenente Con provvedimento del 9 aprile, l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo la relativa richiesta preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, non specifica nell'individuazione del documento richiesto e comunque concernente terze persone "per i quali non si rileva l'asserito interesse diretto, concreto ed attuale".

Contro tale diniego il capitano ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 16 aprile (pervenuto il 21 aprile), chiedendone l'accoglimento. Con pronuncia del 9 maggio 2008, la Commissione, preso atto della memoria dell'amministrazione datata 8 maggio, ha chiesto chiarimenti in merito alla vicenda con particolare riferimento alla circostanza se i documenti richiesti dal fossero o meno gli stessi di quelli oggetto di precedente istanza e sulla quale questo organo si era già pronunciato (decisione di questa Commissione resa nella seduta del 7 aprile u.s.). Con note, rispettivamente del 4 e 9 giugno 2008, il ricorrente e l'amministrazione svolgevano alcuni chiarimenti in merito alla vicenda *de quo*, il cui contenuto è opportuno esaminare nella parte in diritto della presente decisione.

Diritto

L'assolvimento dell'incombente richiesto dalla scrivente Commissione – da parte sia del ricorrente che dell'amministrazione - ha chiarito in primo luogo che la vicenda oggi all'esame di quest'organo è diversa da quella istruita e decisa con pronuncia del 7 aprile u.s. L'incertezza, invero, nasceva dall'esposizione non del tutto chiara dei fatti ad opera del Ciò premesso e chiarito, tuttavia, l'amministrazione ha fornito altri elementi sui quali la Commissione ritiene di doversi soffermare. Nella nota del 9 giugno il Comando carabinieri della Regione rileva che la richiesta di accesso del 13 marzo u.s. è analoga ad altra presentata dallo stesso in data 2 giugno 2007, allegata alla memoria difensiva. In effetti, da un riscontro incrociato delle due istanze, risulta che i documenti richiesti nel marzo del 2008, coincidono con quelli

PLENUM 1 LUGLIO 2008

chiesti poco meno di un anno prima dallo stesso soggetto, segnatamente ai punti nn. 1, 2, 3 e 6 dell'istanza del giugno 2007. L'amministrazione, quindi, fa notare che sulla prima delle domande di accesso erano stati già emessi tre provvedimenti di diniego, tutti del mese di luglio 2007, mai impugnati dall'odierno ricorrente. Ritiene, pertanto, che la mancata impugnativa dei provvedimenti appena citati costituisca impedimento all'esame della questione ad opera della scrivente, costituendo la nota del 9 aprile u.s., atto meramente confermativo dei precedenti.

L'eccezione è fondata. Le esigenze proprie della trasparenza amministrativa, di cui l'accesso rappresenta uno degli strumenti di attuazione di maggiore rilievo, debbono essere bilanciate con il superiore principio della certezza dell'azione amministrativa e del buon andamento dell'amministrazione in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra pubblico e privato. La questione dell'impugnabilità dell'atto meramente confermativo di precedente diniego ha costituito oggetto, tra l'altro, di un'importante decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella quale il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha rilevato che "...il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante. Qualora non ricorrono tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, la determinazione successivamente assunta dall'amministrazione, a meno che non proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile" (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6).

Nel caso di specie, sia la richiesta di accesso che il provvedimento impugnato del 9 aprile 2008 sono del tutto coincidenti con quelli del giugno e luglio 2007. Pertanto, essendo rispetto a questi ultimi spirato il termine per l'impugnativa e trattandosi di vicenda meramente confermativa di precedente, il ricorso è da dichiarare inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – sede di**Fatto**

Il sig., a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi in data 11 luglio 2007, veniva sottoposto ad accertamenti da parte dell'amministrazione resistente all'esito dei quali l'INAIL (con provvedimento del 10 gennaio 2008) negava la dipendenza dell'infortunio medesimo da causa di lavoro. A fronte di tale diniego l'odierno ricorrente, per il tramite del patronato INCA di, in data 24 gennaio u.s. chiedeva di poter accedere alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in merito alla fattispecie oggi all'esame della scrivente Commissione. In data 25 febbraio 2008 l'amministrazione negava l'accesso rilevando la presenza di dati sensibili nei documenti oggetto dell'istanza di accesso. Avverso tale diniego il sig. in data 11 marzo 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. La Commissione, con pronuncia interlocutoria del 7 aprile 2008, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone del datore di lavoro o comunque di coloro che abbiano reso dichiarazioni in merito alla vicenda concernente l'infortunio dell'odierno ricorrente, invitava l'amministrazione a notificare loro il presente gravame. L'amministrazione ha dato seguito all'incumbente in data 28 maggio u.s., notificando l'atto introduttivo ai controinteressati.

Diritto**Il ricorso è fondato e va accolto.**

La richiesta dell'odierno ricorrente è caratterizzata dalla sussistenza di interesse qualificato all'accesso, trattandosi, invero, di istanza endoprocedimentale prevista e disciplinata dall'art. 10, l. n. 241/90. Inoltre, la conoscenza delle dichiarazioni rese dagli odierni controinteressati è sicuramente volta a verificarne l'incidenza sulla decisione dell'amministrazione di negare la dipendenza dell'infortunio occorso all'odierno ricorrente da causa di lavoro.

Il diniego opposto dall'INAIL si fonda su una non meglio precisata presenza di dati sensibili nei documenti oggetto dell'istanza. Al riguardo la scrivente Commissione osserva che le tipologie di dati sensibili, per i quali il bilanciamento con il diritto di accesso è senz'altro più delicato, sono solo quelle previste dal d.lgs. n. 196/2003, segnatamente dall'art. 4, comma 1, lettera *d*). Sembra, pertanto, che l'amministrazione abbia impropriamente fatto richiamo a tale tipologia di dati personali, atteso che le dichiarazioni oggetto dell'istanza avranno presumibilmente contenuto riferito alla persona del ricorrente rispetto al quale, evidentemente, non v'è riservatezza da tutelare.

PQM